

ATTO ACCADEMICO 2003*
INTRODUZIONE:
CENTRALITÀ DELLA PERSONA
NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI

Il tema di questo Solenne Atto Accademico pone al centro delle nostre considerazioni la persona. Infatti, non si può fare riferimento ad un ordinamento giuridico, sia esso quello ecclesiale o quello statale o quello internazionale, senza partire dalla persona, che ne è il fondamento.

Il diritto è un'esperienza primordiale dell'uomo, in quanto scaturisce immediatamente dal suo essere sociale. L'uomo è sempre necessariamente in relazione con gli altri. Di qui l'adagio «*ubi homo ibi societas*». Ma l'uomo è sociale perché è persona, come diceva Paolo VI in una sua Allocuzione del 1973¹. Certamente la rivelazione cristiana è decisiva per la comprensione piena dell'uomo nella sua realtà più interna e costitutiva. L'uomo è persona perché è creato ad immagine somigliante di Dio, e per questo è un essere libero che può trovare la sua realizzazione solo secondo la sua *ratio essendi*, cioè nella dona-

* Per ragioni impreviste, il Prof. Cesare Mirabelli non ha potuto consegnare in tempo il testo dell'intervento da lui avuto all'Atto Accademico dell'Università. Esso sarà pubblicato a parte, non appena perverrà alla redazione.

¹ Cf. All. del 17 settembre ai partecipanti al II Cong. Int. di Diritto Canonico, *Communicationes* 5 (1973) 125.

zione di se stesso nelle relazioni che stabilisce con gli altri², attuando proprio in questo l'immagine di Dio, che, in quanto Uno e Trino, è eterna mutua donazione tra il Padre e il Figlio nell'amore sostanziale che è lo Spirito Santo. Proprio per questo la persona è ontologicamente titolare di beni, valori, diritti, per il fatto stesso che viene all'esistenza, ponendosi così in relazione agli altri con l'esigenza di essere rispettata in tali beni, valori, diritti e di rispettarli, anzi promuoverli, anche nelle altre persone con cui entra in relazione. Di qui anche l'adagio «*ubi societas ibi ius*». Infatti il diritto è una realtà intrinseca allo stesso vivere sociale dell'uomo, perché è dalla stessa relazione che le persone stabiliscono tra di loro che si afferma il diritto di ciascuno come esigibilità mutua. Ma da questa realtà ontologica del diritto inerente alla persona scaturiscono le leggi positive, che nel loro complesso danno un ordinamento giuridico, come quell'ordine stabilito per regolare in una società i rapporti secondo giustizia, cioè secondo l'esigenza che a ciascuno siano riconosciuti e tutelati quei diritti inerenti alla sua stessa natura umana. Infatti l'uomo, nella sua libertà, può sopraffare il più debole ed offenderlo proprio nel violare i suoi diritti. Questa dinamica del diritto la ritroviamo in ogni contesto sociale, per cui vale, come terzo elemento del sillogismo, l'adagio «*ubi homo ibi ius*».

Il diritto canonico fin dalle sue origini è stato in continuo dialogo con gli ordinamenti della società civile e continua ad esserlo, come ci sarà esposto dai

² CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. *Gaudium et spes*, 24c.

due Relatori. E così doveva e deve essere. La Chiesa vive in questo mondo e i suoi membri portano nella Chiesa l'esigenza dell'esperienza umana del diritto. Nello stesso tempo essi sono cittadini di diverse nazioni. Inoltre il diritto romano in modo particolare, con la perfezione a cui era giunto, non poteva non influire sul diritto canonico, offrendo ad esso le fattispecie giuridiche. Similmente è avvenuto con altri ordinamenti con cui quello canonico è venuto in contatto. Ciò corrisponde all'economia dell'incarnazione. Nello stesso tempo l'ordinamento canonico ha influito per lunghissimo tempo sugli ordinamenti civili, infondendo in essi il senso del rispetto della persona umana.

La centralità della persona umana crea una dialettica all'interno stesso di un ordinamento. Essa è a fondamento delle leggi comuni, ma dev'essere anche a fondamento dell'interpretazione di tali leggi e nell'applicazione di esse al particolare, come dev'essere al centro delle leggi locali, che meglio provvedono alle necessità più immediate dei singoli e dei gruppi. Ma la centralità della persona crea una dialettica anche tra i vari ordinamenti.

Questa pluriforme dialettica è possibile proprio perché la persona è a fondamento degli ordinamenti. Se non lo fosse sarebbe impossibile ogni dialogo tra diversi ordinamenti giuridici e in modo particolare tra l'ordinamento ecclesiale e quello civile.

La sua visione dell'uomo come immagine somigliante di Dio porta la Chiesa a potenziare al massimo la nota che necessariamente è propria di ogni ordinamento che ponga la persona a suo fondamento: l'universalità. Ogni uomo, senza alcuna distinzione, è portatore di beni, valori, diritti, che debbono essere riconosciuti e tutelati. Questo nella società ecclesiale è connaturale, data l'universalità

della Chiesa, inviata a incorporare in se stessa, senza distinzione alcuna, uomini e donne di ogni razza e cultura. Il processo di globalizzazione, come processo di unificazione a diversi livelli di gruppi e nazioni, ma nello stesso tempo il processo di valorizzazione del particolare, come espressione più immediata dell'identità dei singoli e dei gruppi, potranno essere a vantaggio dell'uomo, solo se nell'uno e nell'altro sarà posta al centro la persona con le sue esigenze fondamentali. Certamente la Chiesa ha da far sue le realizzazioni che le comunità nazionali e la comunità internazionale raggiungono a vantaggio dell'uomo, ma anche la Chiesa ha qualcosa da dire a tali comunità e ai relativi ordinamenti. La Chiesa ha una conoscenza interna della realtà dell'uomo, che le viene dalla Rivelazione, ed è su questa conoscenza che organizza il suo ordinamento giuridico, nella sua simultanea dimensione di universalità e particolarità, mettendo in luce valori intrinseci all'uomo, che spesso la società civile nazionale e internazionale disattendono. Tali valori per la Chiesa sono valori intrinseci allo stesso ordinamento, sono obbliganti giuridicamente. Obbligherebbero anche se non ci fosse una legge a renderli in un'espressione formale. Gli ordinamenti civili, spesso frutto di compromessi politici, al più fanno riferimento a valori, che però sono considerati meta-giuridici e quindi perché si trasformino in diritti e obblighi debbono essere formalmente formulati dalla legge³. Questo però dà una

³ Cf. F. COCCOPALMERIO, «Riflessioni sull'identità del diritto ecclesiale», in *Codice di Diritto Canonico commentato* (a cura della Redazione di Quaderni di Diritto Ecclesiale), Milano 2001, 49-50.

certa instabilità a tali valori, in quanto essi non vengono percepiti nella loro realtà ontologica, ma piuttosto contingente. In questo modo la persona può essere sottoposta al fluttuare delle ideologie e quindi sostenuta o meno a seconda di esse. Su questo punto l'ordinamento della Chiesa, sulla base di un'esperienza bimillenaria, può ancora oggi dire qualcosa di valido agli ordinamenti civili, in una mutua integrazione basata su un dialogo rispettoso, possibile se il punto di riferimento è la persona.

GIANFRANCO GHIRLANDA, S.J.